



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Locri**

**REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CONTRIBUTO  
ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE**

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12 Dicembre 2022**

## SOMMARIO

Premessa.	2
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Recupero bonario	5
Art. 3 - Ingunzione di pagamento .....	5
Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive	6
Art. 5 - Rateizzazione	7
Art. 6 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite.	7
Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili.	8
Art. 8 - Obbligo di rendere il conto della gestione.	8
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali	8

## **Premessa**

### **Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri:**

**VISTO** l'art. 29, lett. h), del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

**VISTO** l'art. 12, lett. p), del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consigli dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

**VISTO** l'art. 12, lett. q), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 29, lett. h);

**VISTO** l'art. 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che disciplina la sospensione per morosità;

**VISTO** l'art. 29, lett. 1), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di adottare i regolamenti interni per il proprio funzionamento;

**VISTO** il Regolamento per la Riscossione dei Contributi emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 14-15 ottobre 2009 che stabilisce che i Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 provvedono alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. h) dello stesso decreto, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento

**CONSIDERATA** la necessità di adottare una linea guida ai fini dell'applicazione delle procedure di riscossione coattiva dei crediti nei confronti degli iscritti e degli ex iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale che non siano in regola con il contributo annuale da versare entro il termine fissato dal Consiglio dell'Ordine

con apposita deliberazione.

## **EMANA**

il presente Regolamento sulla riscossione coattiva del contributo annuale di iscrizione all'ordine.

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento, disciplina le attività concernenti la riscossione coattiva dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. h) dello stesso decreto, nella misura stabilita dallo stesso Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 3.

La riscossione coattiva è normalmente effettuata tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, essendo il contributo per cui si procede equiparabile ad una imposta.

La riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale di pagamento potrà essere effettuata direttamente dal Consiglio territoriale dell'Ordine dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Locri, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni, o affidata in concessione a soggetti esterni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra all'Ordine in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Nel caso di affidamento in concessione, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata al Presidente o al Tesoriere dell'ente.

La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

Ove particolari condizioni organizzative dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri impediscano o rendano più difficoltosa l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti, è sempre fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine di adottare l'ordinaria procedura di cui al Codice di Procedura Civile.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative dei regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 2 - Recupero bonario**

Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, sia essa "fiscale" che "ordinaria", il responsabile del credito, intendendosi per tale il Presidente e/o il Tesoriere dell'Ordine, notifica, mediante raccomandata A/R, PEC o al tra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo eventualmente a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.

La notifica avviene, di norma, entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno cui il contributo annuale si riferisce.

Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei crediti oggetto del presente regolamento, sia fiscale che ordinaria, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1.

Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti dei contributi annuali dovuti, inoltrati per posta ordinaria o altro mezzo secondo quanto disposto al precedente comma 1, con eventuale aggravio di spese postali e procedurali poste a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

### **Art. 3 - Ingiunzione di pagamento**

Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, il responsabile della riscossione coattiva, verificati i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità, procede alla trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti di propria competenza e all'attivazione della riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.

Il responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione fiscale di pagamento provvedendo alla sua sottoscrizione. Nel caso di procura ordinaria, il responsabile della riscossione coattiva sottoscrive mandato ad un legale, scelto secondo criteri determinati dal Consiglio dell'Ordine, per l'avvio del procedimento monitorio.

Con l'ingiunzione di pagamento (sia essa fiscale che ordinaria) possono essere chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione, anche gli ulteriori oneri relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e

alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.  
L'ingiunzione di pagamento è un atto interruttivo della prescrizione.

Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 50,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore all'Ordine, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

#### **Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive**

In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento o del precetto, il responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa relativa alla procedura adottata, sia fiscale che ordinaria.

Nel caso si adotti la procedura fiscale e nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. L'Ordine potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.

Nel caso di procedura fiscale, le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione degli atti cautelari ed esecutivi sono posti a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

In caso di attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (sia fiscali che ordinarie) è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

#### **Art. 5 – Rateizzazione**

Il Tesoriere o il responsabile della riscossione coattiva, a seconda che si applichi la procedura ordinaria che fiscale, su richiesta dell'interessato, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di dieci rate e nei limiti di seguito indicati:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a due rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 4 rate mensili;

d) oltre 1.000,01 euro fino a 10 rate mensili;

La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro il giorno successivo a quello in cui è stata formalizzata la rateazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

In presenza della procedura di rateizzazione è sospesa la trasmissione degli atti al Consiglio Di Disciplina.

Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

La decadenza della rateizzazione comporta la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.

#### **Art. 6 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite**

Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 10,00. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a € 10,00, salva prescrizione.

#### **Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili**

Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Consiglio dell'Ordine l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

#### **Art. 8 - Obbligo di rendere il conto della gestione**

Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dall'Ordine, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri.

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento si applica a tutti i crediti esistenti alla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.